

# **Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 1985, n. 1971**

## **Sezione Lavoro**

### **Soc. Santipasta c. Lunadei**

#### **Recesso per mutuo consenso**

Il rapporto di lavoro - al pari del rapporto scaturente da un qualsiasi contratto - può estinguersi per mutuo consenso allorché il lavoratore ed il datore di lavoro, nell'esercizio della loro libera determinazione e perseguendo distinti ma convergenti interessi, si accordino perché il rapporto in corso abbia termine, ed in tale evenienza - che va riscontrata dal giudice del merito con un'indagine che tenga conto delle peculiarità della fattispecie concreta - il lavoratore non può far valere quei diritti che spettano soltanto in conseguenza dell'unilaterale licenziamento.